

ALLEGATO "B" all'atto n. 3838 di raccolta.

STATUTO

INDICE DEGLI ARTICOLI

Titolo I – Denominazione, sede, scopo e oggetto sociale, durata

Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Art. 2) Sede

Art. 3) Scopo

Art. 4) Oggetto

Art. 5) Attività strumentali

Art. 6) Durata

Titolo II – Patrimonio ed entrate

Art. 7) Patrimonio

Art. 8) Entrate

Art. 9) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

Titolo III – Partecipanti e assemblea dei partecipanti

Art. 10) Fondatori

Art. 11) Definizione di Partecipante

Art. 12) Pluralità dei Partecipanti

Art. 13) Diritti e obblighi dei Partecipanti

Art. 14) Ammissione a Partecipante

Art. 15) Diritti e doveri dei Partecipanti

Art. 16) Perdita della qualifica di partecipante

Art. 17) Rigetto della domanda di ammissione ed Esclusione

Art. 18) Quote associative e contributi

Titolo IV – Sostenitori – Amici della Fondazione – Comitato Consultivo

Art. 19) Sostenitori della Fondazione

Art. 20) Amici della Fondazione

Art. 21) Comitato consultivo della Fondazione

Titolo V – Organi sociali, bilancio e volontari

Art. 22) Organi sociali

Art. 23) Assemblea

Art. 24) Consiglio Direttivo

Art. 25) Presidente

Art. 26) Segretario

Art. 27) Tesoriere

Art. 28) Responsabile Amministrativo

Art. 29) Organo di Controllo

Art. 30) Organo di Revisione Legale dei Conti

Art. 31) Volontari

Titolo VI – Bilanci e Libri Sociali

Art. 32) Bilancio

Art. 33) Libri sociali

Titolo VII – Estinzione e scioglimento – Clausola Compromissoria

Art. 34) Scioglimento della Fondazione

Art. 35) Personale retribuito

Art. 36) Clausola Compromissoria

Art. 37) Norme e rinvio

Titolo I -

Denominazione, Sede, Scopo e Oggetto Sociale, Durata

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione di partecipazione denominata **"FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO VERONA- ETS"** (d'ora innanzi la "Fondazione").

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal Codice del Terzo Settore, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa.

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUTS), negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Sede

2.1. La Fondazione ha sede nel Comune di Verona, all'indirizzo fissato di tempo in tempo dal Consiglio Direttivo.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali, operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità comunque denominate.

Articolo 3 - Scopo

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso le attività di interesse generale che costituiscono il suo oggetto sociale ai sensi del successivo articolo 4, con l'obiettivo di realizzare la sua missione, che è quella di contribuire al decoro della città di Verona e della sua provincia e alla diffusione del senso civico. È, quindi, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 4 - Oggetto

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del CTS:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con le esclusioni ivi previste, inclusi in particolare interventi finalizzati a contribuire al decoro cittadino (art. 5 CTS, lettera e);

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche (art. 5 CTS, lettera f);

c) interventi e servizi sociali a persone svantaggiate (art. 5 CTS lettera a);

d) educazione, istruzione e formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, con particolare riferimento alla diffusione del senso civico (art. 5 CTS, lettera d).

Articolo 5 – Attività strumentali

5.1 Al fine di raggiungere gli scopi prefissati e la realizzazione del suo oggetto la Fondazione svolge la sua opera prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, con la finalità di sostenere ed attuare le seguenti iniziative:

1) sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali, attraverso la predisposizione di progetti tesi a valorizzare lo sviluppo e la gestione sostenibile delle aree di interesse ambientale, storico, artistico e archeologico, nonché mediante l'interazione con ogni Istituzione ed Autorità italiana ed estera. Tali progetti ricomprendono, in un elenco non esaustivo, attività di educazione ambientale, apertura di giardini e parchi, vigilanza e mantenimento del decoro di strade, piazze e giardini, cura di aree verdi, strade, piazze, monumenti ed edifici, copertura di scritte murarie, rimozione di adesivi;

2) attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza della storia del territorio e alla diffusione del senso civico mediante interventi presso le scuole di ogni ordine e grado, che potranno anche consistere in interventi di manutenzione delle strutture scolastiche, effettuati con la collaborazione di insegnanti, genitori e studenti, nonché mediante l'organizzazione di attività culturali a scopo didattico e di sensibilizzazione; promozione, anche mediante collaborazione con enti di formazione, di corsi di istruzione tecnica mediante sussidi didattici e consulenze teorico-pratiche in settori diversificati (quali, a titolo esemplificativo, archeologia, ricerca storica, pittura, scultura, restauro, teatro, animazione, igiene ambientale, ecologia);

3) sostegno delle persone fragili, mediante il loro coinvolgimento nelle attività socialmente utili portate avanti dalla Fondazione.

Per raggiungere le sue finalità la Fondazione potrà collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato ivi inclusi in particolare il Comune di Verona (o altri comuni della provincia di Verona) e sue società partecipate.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate sempreché mantengano un carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 6 - Durata

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Patrimonio ed Entrate

Articolo 7 - Patrimonio

7.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- i)** dal patrimonio dell'Associazione Angeli del Bello Verona trasformata in Fondazione, tra l'altro, che costituisce il patrimonio iniziale e che per la somma di Euro 30.000,00 (trentamila/00); di costituisce la dotazione iniziale della Fondazione
- ii)** elargizioni fatte da enti o privati, con espressa destinazione di incremento del patrimonio;
- iii)** i beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, inclusi elargizioni e contributi da parte di enti o privati, sempre che i beni immobili e mobili, elargizioni e contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il perseguimento dei fini istituzionali;
- iv)** dalle somme derivanti e prelevate dagli avanzi di gestione che il consiglio di Direttivo della Fondazione destinerà ad incremento del patrimonio anziché all'esercizio successivo.

7.2. Il patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più opportuno dal consiglio di Direttivo privilegiando forme di investimento prudentiali.

7.3. La composizione e la consistenza del patrimonio, anche se suscettibile di essere modificate o integrate, non potranno subire depauperamenti rispetto al valore della dotazione iniziale; eventuali avanzi di gestione potranno essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È comunque, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Articolo 8 – Entrate

8.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specifici-

camente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione, ivi inclusi quelli derivanti da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;

g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art.7, comma 2, CTS.

Titolo III –

Partecipanti e assemblea dei partecipanti

Articolo 10 – Fondatori

10.1. Sono fondatori promotori della fondazione, tutti i soci dell'associazione Angeli del Bello Verona ODV alla data della trasformazione in fondazione.

Articolo 11 - Definizione di Partecipante

11.1. Sono "Partecipanti" alla Fondazione (al singolare, il "Partecipante") i fondatori promotori e i soggetti che, successivamente, secondo lo Statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi, fintanto che non si verifichi, ai sensi dello Statuto e della normativa applicabile, una causa di cessazione della qualità di Partecipante.

11.2. La qualità di Partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del Partecipante (o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile).

Articolo 12 - Pluralità dei Partecipanti

12.1. La Fondazione presuppone la pluralità dei Partecipanti e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità dei Partecipanti è da considerare come una fattispecie di scioglimento della Fondazione.

Articolo 13 - Diritti e obblighi dei Partecipanti

13.1. I Partecipanti hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

Art. 14 – Ammissione a Partecipante

14.1 Possono divenire partecipanti alla Fondazione tutti coloro, di maggiore età, che condividano la finalità della Fondazione e che dichiarino con la domanda di iscrizione di voler partecipare alla vita della Fondazione, nonché di accettarne lo Statuto, il suo codice etico, nonché gli altri regolamenti che dovessero essere approvati dal Consiglio Direttivo.

Sin dalla presentazione della domanda ciascun aderente è ammesso a partecipare alle attività organizzate dalla Fondazione, con esclusione della partecipazione alle assemblee, la quale sarà subordinata alla delibera di ammissione a Partecipante da parte del Consiglio Direttivo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla sua presentazione ap-

plicando criteri non discriminatori.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei Partecipanti.

14.2 I Partecipanti si distinguono in:

- fondatori promotori, cioè coloro i quali hanno partecipato alla costituzione della Fondazione;
- ordinari, cioè coloro i quali, presa visione dello statuto e previa domanda ai sensi dell'art. 14.1, vengono ammessi a partecipare dal Consiglio Direttivo;
- onorari, cioè coloro che, in virtù delle iniziative e delle attività svolte a favore della Fondazione, siano ritenuti dal Consiglio Direttivo particolarmente benemeriti.

La divisione dei Partecipanti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i partecipanti stessi in merito ai loro diritti nei confronti della Fondazione.

Art. 15 – Diritti e doveri dei Partecipanti

15.1 Tutte le attività hanno luogo nelle forme e con le modalità disciplinate nei regolamenti adottati dall'Assemblea della Fondazione su proposta del Consiglio Direttivo.

15.2 I Partecipanti hanno diritto:

- di frequentare la sede sociale;
- di partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Fondazione;
- di conoscere i programmi con i quali la Fondazione intende attuare gli scopi sociali e verificarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dalla Fondazione;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e di prendere visione del bilancio d'esercizio;
- di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta indirizzata al presidente della Fondazione;
- di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

15.3 I Partecipanti possono farsi rappresentare in assemblea da altri Partecipanti; non sono ammesse più di due deleghe per ciascun partecipante.

15.4 I Partecipanti sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità della Fondazione e a rispettare, in particolare, il Codice Etico.

I Partecipanti non possono vantare alcun diritto o pretesa sul patrimonio della Fondazione.

La qualità di Partecipante è in ogni caso intrasmissibile.

Art. 16 – Perdita della qualifica di partecipante

16.1 La qualità di Partecipante viene meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo con effetto dalla ricezione della comunicazione;
- b) per morosità, qualora il Partecipante non provveda a pagare la quota nei termini previsti del Consiglio Direttivo, senza necessità di delibera del consiglio direttivo;
- c) per esclusione in caso di grave inadempimento agli obblighi sociali, ritenendosi per tale anche ogni condotta contraria al codice etico della Fondazione o che comunque ne leda l'immagine.

Art. 17 – Rigetto della domanda di ammissione ed esclusione

17.1 Qualora ricorrano gravi motivi, il Consiglio Direttivo può decidere il rigetto della domanda di ammissione o l'esclusione del partecipante. Tale decisione deve essere assunta dal Consiglio a maggioranza assoluta dei voti dei suoi membri e di essa viene data comunicazione con motivazione scritta tramite raccomandata o Pec all'interessato entro 30 (trenta) giorni.

Il provvedimento di rigetto o di esclusione può essere impugnato dal soggetto nei cui confronti è stato pronunciato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione e sull'impugnazione si pronuncerà l'assemblea dei Partecipanti.

Art. 18 – Quote associative e contributi

La quota associativa da pagarsi su base annua è stabilita dall'assemblea; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di partecipante.

Le quote sono inoltre dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato.

I contributi versati sono in ogni caso irripetibili.

Titolo IV -

Sostenitori – Amici Della Fondazione – Comitato Consultivo

Articolo 19 – Sostenitori della Fondazione

19.1. Acquisiscono la qualifica di "Sostenitori", gli enti, società o le persone fisiche, che contribuiscono alla Fondazione con donazioni, erogazioni di denaro o attività di particolare rilievo. Nel caso in cui l'apporto dato da un Sostenitore sia di eccezionale importanza, alla qualifica di sostenitore, verrà aggiunto il termine "benemerito". Il Consiglio Direttivo determinerà i criteri di acquisto e perdita della qualifica di sostenitore, nonché le modalità con le quali il Sostenitore potrà contribuire all'attività della Fondazione con possibilità di prevedere che il mantenimento della qualifica di sostenitore comporti l'impegno di versare una somma annuale, da definirsi da parte del Consiglio Direttivo. Sarà cura del Consiglio di Direttivo informare periodicamente i Sostenitori sui progetti e sulle attività della Fondazione e raccogliere da loro eventuali suggerimenti e proposte, anche mediante incontri periodici da tenersi almeno una volta all'anno.

Articolo 20 – Amici della Fondazione

20.1. Sono Amici della Fondazione, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto della Fondazione ed intendono simpatizzare per la stessa, contribuendo alla sua attività, mediante versamento di una quota, a titolo di liberalità, almeno nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo; gli amici della fondazione saranno iscritti in un albo speciale.

Articolo 21 – Comitato Consultivo della Fondazione

21.1 La Fondazione è dotata di un Comitato Consultivo, il quale si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del presidente della Fondazione, e ha la finalità di:

- a) esaminare l'attività della Fondazione sulla base della relazione che gli verrà sottoposta dal consiglio direttivo;
- b) avanzare proposte e suggerimenti per migliorare l'attività della Fondazione e per favorire la diffusione dei suoi obiettivi, anche creando sinergia tra i componenti del Comitato Consultivo.

21.2 Fanno parte del Comitato Consultivo della Fondazione i rappresentanti (uno per ciascun componente) designati da:

- a) Comune di Verona;
- b) Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza;
- c) Amia S.p.A.;

d) AGSM Aim S.p.a.

È facoltà dell'assemblea dei partecipanti individuare ulteriori enti e/o associazioni per chiamarli a far parte del Comitato Consultivo, designando un loro rappresentante, oppure di escludere eventuali enti e/o associazioni che non provvedano nei termini loro assegnati ad indicare il loro rappresentante.

Titolo V -

Organi sociali, bilancio e volontari

Art. 22 – Organi sociali

22.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente, da nominarsi dall'Assemblea dei Partecipanti;
- b) il Consiglio Direttivo, da nominarsi dall'assemblea dei Partecipanti al cui interno verrà nominato il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- c) l'Assemblea dei Partecipanti;
- d) l'Organo di Controllo nei casi previsti dall'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo settore;
- e) l'Organo di revisione legale dei conti nei casi previsti dall'art.31 del Codice Terzo Settore

22.2 Le cariche della Fondazione sono prestate a titolo gratuito e durano tre anni.

Art. 23 – Assemblea

23.1 L'Assemblea è l'organo sovrano della Fondazione ed è costituita da tutti i Partecipanti che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

23.2 L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente.

23.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti ad intervenire.

23.4 L'assemblea viene fissata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 maggio successivo a quello della chiusura dell'esercizio ovvero entro il 30 giugno, in caso di giustificati motivi, per l'approvazione della relazione dell'attività e del bilancio proposti dal Consiglio Direttivo ed in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario.

23.5 La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 (un decimo) dei Partecipanti: in tal caso l'avviso di convocazione dovrà essere inviato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea dovrà tenersi entro sessanta giorni dall'invio. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

23.6 L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei Partecipanti presenti. L'assemblea straordinaria chiamata a deliberare su modifiche statutarie è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Partecipanti sia in prima che in seconda convocazione e delibera validamente con la maggioranza del $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti, salvo i casi previsti dal successivo art. 34.

23.7 La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta o messaggio di posta elettronica, da spedirsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

23.8 Nell'avviso di convocazione può essere previsto che l'intervento in assemblea

avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione e che l'espressione del voto possa avvenire per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del partecipante che assiste e vota.

23.9 Gli avvisi di convocazione devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

L'assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività della Fondazione;
- b) nomina e revoca il Presidente e gli altri componenti degli organi sociali;
- c) nomina e revoca il soggetto o i soggetti componenti l'organo di controllo, quando previsto;
- d) approva il bilancio;
- e) determina l'importo delle quote associative;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed il Codice Etico della Fondazione;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- j) delibera sull'ammissione di nuovi soggetti da parte del Comitato Consultivo di cui al precedente art. 21, nonché sulla eventuale esclusione di quei soggetti che non provvedano a nominare un loro rappresentante nel Comitato Consultivo;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno poi essere trascritte nell'apposito libro dei verbali delle Assemblies di Partecipanti.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede della Fondazione.

Ogni Partecipante ha diritto di consultare il verbale.

Art. 24 – Consiglio Direttivo

24.1 Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea dei partecipanti dalla legge o dal presente Statuto.

24.2 Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di consiglieri tra cinque e nove membri, compreso il Presidente eletti dall'Assemblea. Una volta eletto, il Consiglio Direttivo, su convocazione del Presidente da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni dall'elezione assembleare, nominerà al suo interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Presidente sarà eletto direttamente dall'assemblea con apposita votazione, separata da quella per l'elezione del consiglio direttivo.

24.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Possono ricoprire cariche sociali i soli partecipanti in regola con il pagamento delle quote associative.

24.4 Non possono essere membri del consiglio direttivo:

- 1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- 2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 3) i parlamentari nazionali ed europei;
- 4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.

24.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza formalità.

Esso delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

24.6 Il Consiglio Direttivo:

- stabilisce il programma delle attività sociali;
- redige il bilancio;
- decide sulle eventuali sanzioni disciplinari che potranno essere comunicate in caso di violazione del codice etico, dello statuto o comunque di comportamenti che ledono l'immagine della Fondazione o che siano idonei a creare divisioni o dissidio tra i partecipanti. Tali sanzioni potranno consistere nella censura o nella sospensione fino a tre mesi delle attività della Fondazione, fermo il disposto dell'art. 16 lettera c) e 17 dello Statuto;
- elabora e propone all'Assemblea per l'approvazione gli eventuali Regolamenti interni;
- definisce e stipula protocolli di affiliazione e accordi di collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e privati, istituti, fondazioni;
- approva il regolamento che disciplina il rapporto della Fondazione con i sostenitori degli Angeli del Bello di cui all'art. 19.1 dello Statuto, che disciplina anche i requisiti che devono essere soddisfatti per l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione nel registro dei Sostenitori degli Angeli del Bello di cui all'art. 19 dello Statuto;
- delibera sulle domande di ammissione e sull'esclusione dei Partecipanti;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Ruts;
- stabilisce la sede della Fondazione, purché nel Comune di Verona;
- può attribuire incarichi specifici a uno o più consiglieri e nominare un responsabile amministrativo stabilendone i poteri e l'eventuale retribuzione, ove decida di stabilire con lo stesso un rapporto di lavoro dipendente;
- può assumere o licenziare dipendenti e gestire i relativi rapporti di lavoro.

24.7 Nessuno compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

24.8 In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso provvede alla nomina del sostituto. Tale nomina avrà durata sino alla successiva assemblea dei Partecipanti che provvederà all'elezione del sostituto, il quale rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri del Consiglio Direttivo.

Art. 25 – Presidente

25.1 Il/la Presidente viene eletto dall'assemblea dei Partecipanti.

Il/la Presidente, o nel caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente, ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione e la rappresenta nei rapporti con i terzi.

Dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Convoca e presiede l'assemblea dei Partecipanti ed il Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza è generale ed eventuali limitazioni saranno opponibili a terzi solo se da questi comprovatamente conosciute oppure se iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 26 - Segretario

26.1. Il/la segretario/a è nominato dal consiglio direttivo tra i Consiglieri e:

a) svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo; in

caso di sua assenza la verbalizzazione viene effettuata da chi viene designato dal Presidente;

b) verifica la regolare tenuta dei libri della Fondazione di cui al successivo articolo 33);

c) tiene l'elenco dei Partecipanti, provvedendo alla verifica degli iscritti e al controllo delle regolarità dei pagamenti delle quote di iscrizione, salvo che di ciò si occupi il Responsabile Amministrativo di cui al successivo articolo 33, se nominato.

Articolo 27 – Tesoriere:

Il/La Tesoriere è nominato/a dal consiglio direttivo tra i Consiglieri e:

a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo avvalendosi della consulenza professionale del professionista nominato dal consiglio direttivo;

d) verifica la regolarità dei contratti di assicurazione della Fondazione e provvede tempestivamente al pagamento dei premi.

Articolo 28 – Responsabile Amministrativo

28.1 Il/La responsabile amministrativo, se nominato dal Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere del Consiglio ed esercita le mansioni esecutive a lui attribuite dal Consiglio, così come risultanti dalla relativa delibera di nomina, nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio; riferisce periodicamente al Consiglio sulla gestione della Fondazione e sull'attività svolta; ha la facoltà di proporre al consiglio direttivo iniziative e cura la partecipazione, ove possibile, della Fondazione ai bandi inerenti l'attività dell'associazione. Il responsabile amministrativo può essere anche un dipendente della Fondazione. Il responsabile amministrativo può essere retribuito per la sua attività.

Art. 29 – Organo di controllo

29.1 L'organo di controllo quando ricorrono le condizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, può essere monocratico, nominato ogni tre anni dall'Assemblea, o collegiale composto da tre membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea, la quale in tal caso provvede anche alla nomina del Presidente dell'organo di controllo. L'unico componente, in caso di organo monocratico, ovvero almeno uno dei componenti, in caso di organo collegiale, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile.

29.2 L'Organo di controllo:

a) verifica periodicamente la situazione contabile e patrimoniale dell'Associazione e ne dà relazione all'Assemblea annuale degli associati.

b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio d'esercizio sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 30 Organo di Revisione legale dei conti

30.1 È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 31 – Volontari

31.1 La Fondazione si avvale dell'opera di volontari alle condizioni previste dall'art. 17 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117. I volontari svolgono la propria attività verso gli

altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

31.2 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

31.3 Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

31.4 I volontari sono, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e di regolamento, assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Titolo VI - Bilancio e Libri sociali

Art. 32 – Bilancio

32.1 Il bilancio della Fondazione è annuale e comprende il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

32.2 Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa quando ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiore ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) annui.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è sottoposto al controllo dell'organo di cui al precedente art. 30 ove questo sia stato nominato.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

I bilanci sono redatti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e approvati dall'Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Quando particolari esigenze lo richiedano il bilancio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, purché in tempo utile per il rispetto dei termini di legge per il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

32.3 I bilanci restano depositati presso la sede della Fondazione nei 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni Partecipante.

I proventi delle attività non possono in alcun caso essere divisi tra i Partecipanti, anche in forma indiretta.

32.4 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di partecipazione.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti per la realizzazione di attività istituzionali.

Art. 33 – Libri sociali

33.1 La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei Partecipanti tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei sostenitori della Fondazione di cui all'art. 19;
- e) l'albo speciale degli Amici della Fondazione di cui all'art. 20.

33.2 Tutti i partecipanti, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale della Fondazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

Titolo VII –

Estinzione e Scioglimento - clausola compromissoria

Art. 34 – Scioglimento della Fondazione

34.1 L'Assemblea può decidere lo scioglimento della Fondazione in prima o seconda convocazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Partecipanti aventi diritto di voto. La medesima maggioranza è richiesta per le ipotesi di trasformazione, fusione e scissione.

34.2 L'Assemblea nomina contestualmente il liquidatore. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro o altri enti del Terzo settore da individuarsi dal Consiglio Direttivo.

Art. 35 Personale retribuito

35.1 La Fondazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 36 - Clausola Compromissoria

36.1 Ogni e qualsiasi controversia che tragga titolo dal presente Statuto e dalla normativa applicabile che insorga tra gli organi della Fondazione, tra i membri degli organi della Fondazione, fra gli organi della Fondazione e la Fondazione, tra i Partecipanti tra loro e tra i Partecipanti e gli Organi della Fondazione, che possa formare oggetto di compromesso, viene obbligatoriamente devoluta al giudizio di un arbitro unico rituale che deciderà secondo diritto, da nominarsi dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Verona.

Art. 37 – Norme e rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia di volontariato.

Firmato: Stefano Dindo

Firmato: Mattia Marino Notaio